



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

Il Procuratore della Repubblica

Direttiva n. 4582/2020

Oggetto: Disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni.

All'esito del primo periodo di operatività della nuova disciplina in materia di intercettazioni e tenuto conto degli esiti della sperimentazione finora condotta in relazione al funzionamento dell'Archivio Digitale Intercettazioni (A.D.I.) e del TIAP Riservato, nonché delle disposizioni nel frattempo adottate dallo scrivente (in tema di applicazione del protocollo intercorso con l'Ufficio G.I.P. per lo scambio degli atti concernenti le richieste di autorizzazione/convalida/proroga di intercettazioni a mezzo TIAP e di modalità di gestione e tenuta dell'Archivio Digitale Intercettazioni) si ritiene opportuno riepilogare in unica direttiva le disposizioni impartite in tema di intercettazioni, al fine di agevolarne la compiuta applicazione.

1. La scelta delle aziende fornitrici delle prestazioni funzionali alle attività di intercettazione.

All'esito della riorganizzazione del settore, sono state autorizzate alla installazione di un server presso la Procura della Repubblica di Salerno le seguenti aziende:

- R.C.S. S.p.A.;
- LUTECH S.p.A.;
- COMSUD S.r.l.;
- S.I.O. S.p.A.;
- RAXIR S.r.l.;
- MOVIA S.p.A.
- ASTER S.p.A.

La scelta delle ditte alle quali richiedere la fornitura degli apparati necessari allo svolgimento delle intercettazioni andrà fatta secondo criteri diversi, a seconda che si tratti di intercettazioni telefoniche, ambientali o telematiche.

a) Intercettazioni telefoniche:

Le intercettazioni telefoniche continueranno ad essere svolte dalle aziende attualmente presenti in sala ascolto, secondo il seguente criterio di ripartizione:

1) COMSUD S.r.l., curerà le attività di intercettazione telefonica da eseguirsi dai reparti di polizia giudiziaria dislocati nei circondari dei tribunali di Vallo della Lucania nonché dalla DIA di Salerno;

2) R.C.S. S.p.A. curerà le attività di intercettazione telefonica da eseguirsi dai reparti di polizia giudiziaria dislocati nel circondario di Salerno, con eccezione della D.I.A.;

3) LUTECH S.p.a. curerà le attività di intercettazione telefoniche da eseguirsi dai reparti di polizia giudiziaria dislocati nel circondario di Nocera Inferiore.

b) Intercettazioni ambientali e telematiche:

Per quanto concerne le intercettazioni ambientali (con esclusione di quelle che si svolgono nelle sale colloqui del carcere e di quelle che si svolgono in luoghi nella disponibilità della polizia giudiziaria) e telematiche, le attività di localizzazione e quelle di videosorveglianza, la fornitura degli impianti necessari sarà assicurata dalle seguenti società:

- R.C.S. S.p.A.;
- LUTECH S.p.A.;
- COMSUD S.r.l.;
- S.I.O. S.p.A.;
- MOVIA S.p.A.
- ASTER S.p.A.
- RAXIR S.r.l.

La scelta della azienda di cui avvalersi per tali tipi di intercettazione e per i predetti servizi (videosorveglianza e localizzazione) avviene, di regola, in base al criterio del prezzo più favorevole (quale risultante dal tariffario dell'azienda depositato presso l'U.C.I. in cui ciascuna prestazione è caratterizzata da un determinato *codice*).

All'atto del deposito della prima richiesta di intercettazione (diversa da quelle telefoniche) in ogni procedimento la polizia giudiziaria fornisce il codice della prestazione richiesta.

L'U.C.I. individua il prezzo più favorevole e comunica l'azienda che lo pratica al Magistrato procedente che, di norma, la presceglie per la fornitura delle prestazioni necessarie alla intercettazione. Il conferimento del primo incarico relativo alle intercettazioni ambientali o telematiche determina la competenza della medesima azienda anche per la fornitura delle successive prestazioni, per l'intero procedimento.

A questa regola si fa eccezione solo per quanto concerne i servizi di videosorveglianza, per i quali la scelta avviene di volta in volta, sulla base del prezzo più favorevole.

Resta peraltro ferma la possibilità del singolo Sostituto Procuratore di determinarsi diversamente, tenuto conto delle specifiche esigenze investigative.

A tal fine, però, sarà necessario che il Magistrato specifichi, in apposito decreto le ragioni che lo spingono a derogare all'ordinario criterio di assegnazione. Il decreto sarà sottoposto al visto del Procuratore Aggiunto.

L'U.C.I. non darà seguito a decreti di intercettazione che prevedano prestazioni di aziende diverse da quelle che praticano il prezzo più favorevole in assenza del predetto decreto o qualora lo stesso non sia vistato dal Procuratore Aggiunto.

E' invece da escludersi, salvo casi eccezionali riconducibili alla non praticabilità delle prestazioni occorrenti da parte delle aziende presenti in Procura – e comunque previo provvedimento motivato del pubblico ministero, sottoposto al visto del procuratore aggiunto di riferimento – la possibilità di avvalersi di **aziende diverse da quelle autorizzate** alla installazione dei server in sala ascolto. Anche in questo caso, l'U.C.I. non darà seguito a decreti di intercettazione in assenza di un decreto motivato del Magistrato procedente vistato dal Procuratore Aggiunto.

Con riferimento alle attività di intercettazione da eseguirsi presso gli istituti carcerari di Salerno Fuorni, e presso le sale di attesa dei vari uffici di polizia giudiziaria, resta fermo l'attuale assetto organizzativo.

2. Ambito applicativo del d.l. 161/2019, recante la nuova disciplina delle intercettazioni.

La nuova disciplina in materia di intercettazioni trova applicazione per i soli procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020 (v. art. 1 d.l. 161/2019 e succ. mod.).

La nozione di nuovo procedimento, peraltro, deve desumersi, sulla base di quanto osservato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 51 del 28 novembre 2019, secondo un criterio sostanziale, con la conseguenza che, laddove a partire dal 1 settembre 2020 si sia proceduto a nuove iscrizioni in procedimenti già pendenti, la non applicabilità alle intercettazioni della nuova disciplina sarà

condizionata alla esistenza di un vincolo di connessione tra il nuovo reato ed i precedenti ex art. 12 c.p.p. (che, come è noto, non contiene alcun riferimento ai casi di connessione probatoria).

Qualora tale vincolo non sia ravvisabile, pertanto, il Magistrato – qualora intenda procedere ad intercettazioni per tale nuovo reato (o estendere a questo le intercettazioni già in corso) dovrà procedere alla iscrizione di nuovo fascicolo processuale.

Resta ferma l'applicabilità della nuova disciplina in caso di apertura di un nuovo fascicolo, dovendo in tal caso ritenersi l'assenza del legame ex art. 12 c.p.p.

3. L'ampliamento dei casi di ricorso alle intercettazioni.

E' da evidenziare come la nuova legge in materia di intercettazioni abbia significativamente ampliato i casi di ammissibilità del ricorso a tale mezzo di ricerca della prova.

In particolare, rispetto alla previgente disciplina:

1) sono ammesse le intercettazioni per tutti i reati aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 416-bis.1 c.p., a prescindere dalla pena edittale per ciascuno di essi prevista;

2) le intercettazioni ambientali sono ammesse per tutti i reati di cui all'art. 266 c.p.p., anche se eseguite mediante captatore informatico inserito in un dispositivo elettronico portatile, sono ammesse per tutti i reati di cui all'art. 266 c.p.p., eccetto che nei luoghi di privata dimora, in tal caso richiedendosi che vi sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. A tale disposizione va ricollegato la disposizione di cui all'art. 89, comma 1 ultima parte disp. att. c.p.p., secondo cui il verbale delle operazioni previsto dall'art. 268 comma 1 c.p.p. indica, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni;

3) resta ferma la possibilità di svolgimento delle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico inserito in un dispositivo elettronico portatile anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 c.p. nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3 -bis e 3 -quater e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La nuova disciplina ha peraltro esteso tale possibilità anche ai delitti commessi dagli incaricati di pubblico servizio.

Proprio tale estensione lascia ritenere che la disciplina più ampia trovi applicazione non solo con riferimento ai delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (Capo I del Titolo II) ma a tutti i delitti previsti dagli artt. 314 – 356 c.p. (ferma, evidentemente, la necessità del rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 266 c.p.).

3

4. Disposizioni in tema di intercettazioni telematiche.

E' da tener presente che con riferimento alle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico inserito in un dispositivo elettronico portatile sono previste norme restrittive rispetto alle altre intercettazioni.

In particolare:

1) sarà necessario indicare le ragioni che giustificano l'utilizzo del captatore informatico inserito in un dispositivo elettronico portatile per l'esecuzione di intercettazioni nei luoghi indicati dall'articolo 614 c.p. nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3 -bis e 3 -quater e per i delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena non inferiore, nel massimo, a cinque anni di reclusione. Da rilevarsi, in proposito come l'onere motivazionale rafforzato non si riferisce alla necessità di disporre le intercettazioni ma all'utilizzo del captatore;

2) l'intercettazione eseguite mediante captatore informatico inserito in un dispositivo elettronico portatile non può essere disposta in via d'urgenza dal pubblico ministero se non nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3 -bis e 3 -quater e per i delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena non inferiore, nel massimo, a cinque anni di reclusione. In tali casi, peraltro, il pubblico ministero deve indicare le specifiche ragioni di urgenza (diverse ed ulteriori, pertanto, da quelle che

giustificano l'emissione del decreto di intercettazione senza l'autorizzazione del giudice) che non gli consentono di attendere il provvedimento autorizzatorio.

3) i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, solo qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-*bis* (i delitti di cui all'articolo 51, commi 3 -*bis* e 3 -*quater* e per i delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena non inferiore, nel massimo, a cinque anni di reclusione).

5. L'inoltro al giudice delle richieste di autorizzazione alle intercettazioni e delle richieste di convalida e di proroga.

Secondo quanto stabilito in apposito protocollo intervenuto con la Sezione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, l'inoltro delle richieste di intercettazione, di convalida e di proroga avviene secondo le seguenti modalità, finalizzate alla più agevole gestione della documentazione ai fini della sua consultazione da parte dei difensori, in sede di deposito, ed alla successiva sua acquisizione nel fascicolo delle indagini preliminari:

A) la Procura della Repubblica trasmette al GIP le predette richieste in via telematica, attraverso il gestore documentale informatico TIAP- Archivio Riservato, creando apposita sottocartella dell'Archivio Riservato in TIAP-document@, visibile solo al Magistrato assegnatario del procedimento ed al personale della sua segreteria appositamente autorizzato, in cui è visibile la copia scansionata della richiesta firmata dal P.M., unitamente alla copia in formato digitale della sottostante annotazione depositata dalla P.G. e, più in generale, del sottofascicolo R.I.R. fino ad allora formato. Allo stesso modo la Sezione G.I.P. trasmette telematicamente i relativi provvedimenti di autorizzazione/convalida/proroga/rigetto inserendoli nell'apposito sottofascicolo presente nella partizione riservata del T.I.A.P.;

B) a tal fine, la segreteria del Magistrato, comunica l'inserimento della richiesta all'U.C.I. che, dopo averla resa visibile alla cancelleria della sezione GIP del Tribunale, dà avviso quotidianamente, tramite posta elettronica, dell'elenco dei procedimenti resi visibili, avendo cura di indicare, per ciascuno, il relativo numero di R.G.N.R., i numeri di R.I.R., il tipo di richiesta ed il PM titolare;

C) analogamente, la Sezione G.I.P. provvede a inoltrare all'U.C.I., tramite posta elettronica, l'elenco dei provvedimenti di autorizzazione/convalida/proroga di intercettazioni/rigetto depositati tramite TIAP-Archivio Riservato avendo cura di precisare numero del procedimento, R.I.R., tipologia del provvedimento adottato e GIP titolare del procedimento (senza indicazione del bersaglio);

Nella trasmissione al GIP delle richieste di autorizzazione ad intercettazione, di convalida o di proroga, il Pubblico Ministero avrà cura di separare dalle annotazioni poste a base della richiesta le trascrizioni delle intercettazioni vietate e di quelle non ritenute strettamente necessarie in quanto rilevanti, evitando conseguentemente il loro inserimento al TIAP ed estrapolandole anche dallo stesso sottofascicolo RIT.

Al fine di consentire il successivo conferimento nell'Archivio Digitale Intercettazioni delle registrazioni e dei verbali di ascolto, è indispensabile che ciascun decreto riguardi un unico bersaglio ed un'unica tipologia di intercettazioni (così, ad esempio, nel caso di intercettazione ambientale eseguita mediante captatore informatico in un dispositivo elettronico portatile, oggetto anche di intercettazione telefonica, sarà necessario inoltrare due diverse richieste). Devono in particolare essere svolte con decreti diversi le operazioni di intercettazione telematica attive e passive.

6. Selezione delle intercettazioni trascrivibili dalla polizia giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 268, comma 2 e 2 *-bis*, nei verbali di trascrizione sommari delle intercettazioni (i cd. *brogliacci*), nonché nelle annotazioni e nelle informative della polizia giudiziaria che dette trascrizioni contengono, non devono essere riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardino dati personali definiti sensibili dalla legge (ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, sono tali quelli che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.

Ai fini del giudizio sulla trascrivibilità, il Magistrato assegnatario del procedimento potrà dettare, tenuto conto della natura e dell'oggetto delle investigazioni del singolo procedimento, specifiche disposizioni alla polizia giudiziaria.

In via generale, tuttavia, si dispone che non debbano essere trascritte, nemmeno nei *brogliacci*, le seguenti intercettazioni:

a) quelle palesemente e *ab initio* irrilevanti ai fini di prova;

b) le conversazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite, anche a prescindere dallo specifico conferimento di un mandato, ovviamente se concernenti lo stesso mandato difensivo, a meno che lo stesso difensore non sia indagato.

c) le intercettazioni non casuali di conversazioni alle quali partecipino componenti del Parlamento italiano ed europeo, o le alte cariche dello Stato alle quali si riferisce l'art. 1 della l. 140/2003.

Le predette intercettazioni non dovranno essere trascritte e la polizia giudiziaria le indicherà, nei *brogliacci*, rispettivamente, come “*conversazione irrilevante ai fini di prova*”, “*conversazione di cui all'art. 103, comma 5 c.p.p.*”, “*conversazione di cui agli artt. 1 – 3 L. 140/2003*”, limitandosi, con riferimento alle sole intercettazioni di cui alle lett. a) e b), ad indicare i soggetti in comunicazione e i dati esteriori delle utenze telefoniche eventualmente utilizzate e delle circostanze temporali in cui la comunicazione è avvenuta.

L'eventuale interlocuzione tra polizia giudiziaria e pubblico ministero, avente ad oggetto la rilevanza e/o la trascrivibilità delle intercettazioni potrà svolgersi anche informalmente.

A tal fine il contenuto della conversazione potrà essere riferito al Magistrato oralmente ovvero mediante sua trascrizione informale, redatta in forma di minuta, da restituirsi successivamente alla polizia giudiziaria. Di tale minuta, che non dovrà essere depositata in segreteria ma consegnata *brevi manu* al Magistrato, la polizia giudiziaria procederà alla distruzione all'atto della consegna del materiale relativo alle intercettazioni.

La polizia giudiziaria, durante le operazioni di ascolto, contrassegnerà le intercettazioni ritenute rilevanti avvalendosi degli applicativi delle aziende che forniscono i servizi funzionali alle intercettazioni, in modo tale da consentirne l'individuazione una volta che le stesse saranno conferite all'archivio.

7. Trascrizione delle intercettazioni e loro utilizzazione.

Le disposizioni rilevanti sono quelle dell'art. 291, comma 1 e 1 *-ter* e dell'art. 92 disp. att. c.p.p., che disciplinano le modalità di utilizzo delle intercettazioni, da parte del pubblico ministero, nelle richieste di misura cautelare (ed è da ritenere in tutti gli altri atti destinati ad avere rilevanza esterna: es., decreto di perquisizione, sequestro, ecc.).

Dal combinato disposto di tali norme non si traggono limitazioni di sorta alla trascrivibilità, da parte della polizia giudiziaria, delle intercettazioni (purché, evidentemente, non ricomprese in quelle di cui alle lett. a), b) e c) del § 5.), ma specifici dettami circa le modalità della loro

utilizzabilità, in quanto è espressamente previsto che, nelle richieste di misura cautelare, il pubblico ministero debba riportare le conversazioni intercettate per riassunto, salvo la trascrizione dei brani essenziali.

Al fine di rendere immediatamente fruibili gli elaborati della polizia giudiziaria, pertanto, questa procederà alla trascrizione delle intercettazioni (con esclusione di quelle indicate sub lett. *a*), *b*) e *c*) del § 6.) in allegato alle annotazioni di indagine ed alle informative. In queste ultime, invece, le conversazioni saranno riportate per riassunto, con trascrizione letterale dei soli loro *brani essenziali*.

Il pubblico ministero, pertanto, ai fini cautelari, trasmetterà al giudice, oltre alle annotazioni e alle informative di polizia giudiziaria, in cui le intercettazioni sono riportate per riassunto, solo le trascrizioni di quelle rilevanti e non le altre, pur se originariamente ricevute in allegato. Analogamente, all'atto della formazione del fascicolo per il deposito ex art. 415 -*bis* o per il giudizio immediato, estrapolerà gli allegati relativi alle trascrizioni delle intercettazioni non ritenute rilevanti e non acquisite, trasmettendole all'*Archivio Riservato Analogico*, sito al piano -1.

In caso di restituzione delle trascrizioni per la loro segregazione nell'archivio, ai sensi dell'art. 92 disp. att. c.p.p., il pubblico ministero deve avere cura di eliminarle dagli atti da trasmettere al Tribunale per il riesame, ferma restando ogni diversa valutazione circa la loro acquisibilità al fascicolo (qualora, diversamente da quanto ritenuto dal giudice della fase cautelare, egli perduri nel considerarle come rilevanti) al momento del deposito ex art. 415 -*bis* o dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 453 c.p.p.

8. La trasmissione al p.m. di registrazioni e verbali delle intercettazioni.

All'atto della materiale conclusione delle operazioni di intercettazioni relative a ciascun decreto, la polizia giudiziaria trasmette il verbale di chiusura delle intercettazioni, unitamente alla eventuale richiesta di poter mantenere l'accesso alle registrazioni dalle postazioni di ascolto.

Le aziende fornitrici di prestazioni funzionali alle intercettazioni, dopo la chiusura delle operazioni, e comunque alla scadenza del termine dell'autorizzazione o della proroga (ovvero del decreto, nel caso i cui questo sia emesso in via d'urgenza), consentono l'ulteriore collegamento del loro server alla postazione di ascolto, solo previa autorizzazione da parte del Pubblico Ministero assegnatario del procedimento. Il provvedimento del Pubblico Ministero fissa il termine, eventualmente prorogabile, dell'accesso.

Le registrazioni e i verbali delle intercettazioni (*brogliacci*) sono invece trasmessi dalla polizia giudiziaria al p.m. "immediatamente", all'atto della *conclusione delle operazioni* di intercettazione in corso o già svolte ai fini delle investigazioni, inclusive della trascrizione di quelle rilevanti e, comunque, non oltre i 5 giorni da tale termine.

Con il termine *conclusione delle operazioni* ci si riferisce al momento in cui la polizia giudiziaria cessa di avere la necessità di mantenere la disponibilità del complessivo materiale relativo alle intercettazioni.

Tale necessità, invero, perdura normalmente dopo la conclusione dell'ascolto delle registrazioni di un singolo decreto, dato che le operazioni di trascrizione successive possono richiedere la necessità di riascolto di conversazioni già esaminate.

La trasmissione, nel caso in cui le intercettazioni siano realizzate attraverso gli impianti in dotazione della Procura, avviene tramite una comunicazione.

Nel caso di utilizzazione di impianti esterni, invece, avviene tramite la consegna delle registrazioni e dei verbali di trascrizione sommaria di cui all'art. 268, comma 2 c.p.p.

Nella comunicazione o nella nota accompagnatoria della trasmissione di cui sopra la polizia giudiziaria dà atto dell'avvenuta distruzione di ogni copia delle intercettazioni e dei relativi verbali sommari di trascrizione ed indica il nominativo dell'operatore, munito di apposite credenziali, che effettuerà il conferimento nell'*Archivio Digitale Intercettazioni*.

8. il conferimento nell'Archivio Digitale Intercettazioni degli atti e delle registrazioni.

Immediatamente dopo la trasmissione, da parte della polizia giudiziaria, delle registrazioni e dei verbali di ascolto (cd. *brogliacci*), tale materiale va conferito nell'*Archivio Digitale Intercettazioni*.

Ciò a prescindere dal deposito ai difensori e, pertanto, anche nella ipotesi in cui si sia chiesta ed ottenuta l'autorizzazione del giudice a ritardarlo.

Va evidenziato, in proposito, che in relazione alla complessità delle relative operazioni, prodromiche alla possibilità dei difensori di accedere alle registrazioni ed ai verbali ed alla loro successiva acquisizione al fascicolo delle indagini, è necessario che le operazioni di conferimento siano svolte con congruo anticipo rispetto alla eventuale scadenza di termini processuali.

Il conferimento delle intercettazioni e dei sommari verbali di trascrizione nell'*Archivio Digitale Intercettazioni* avviene, esclusivamente tramite l'applicativo denominato *Archivio Riservato Multimediale*, da parte degli operatori deputati al conferimento delle intercettazioni attraverso le postazioni a tale scopo configurate ed allocate nella stanza 817 al piano 8 della Procura della Repubblica.

A tal fine sono stati accreditati come conferitori numerosi operatori di polizia giudiziaria appartenenti ai vari reparti operanti nel Distratto, il cui elenco è custodito dal Funzionario addetto all'U.C.I..

Espletate le operazioni di conferimento, che devono essere disposte con apposito provvedimento dal Magistrato assegnatario del procedimento, l'operatore, dopo aver effettuato verifica a campione dell'integrità e fruibilità dei dati conferiti, secondo i parametri stabiliti dal Procuratore della Repubblica con separato provvedimento, procede alla distruzione del supporto e ne dà comunicazione alle aziende di cui al comma precedente che, a loro volta, provvedono alla definitiva cancellazione dei dati conferiti dai loro impianti, rilasciando in proposito attestazione che viene acquisita ai sottofascicoli delle intercettazioni.

Nel caso di registrazioni non transitate sui server, il conferimento all'*Archivio Digitale Intercettazioni* presuppone la distruzione dei supporti mobili sui quali le stesse sono registrate. In tal caso, peraltro, i brogliacci di ascolto delle intercettazioni, redatti in forma cartacea, vengono, previa loro scansione, inseriti nella partizione riservata del *TIAP*.

Peraltro, al fine di consentire la verifica del funzionamento del sistema, la cancellazione dei dati dai *server* delle aziende ha luogo a partire dal 1° settembre 2021.

La copia digitale della documentazione (costituita dai provvedimenti autorizzativi, dalle relative richieste e dalle annotazioni di polizia giudiziaria trasmesse a sostegno di queste ultime) resta invece conservata nella apposita partizione riservata del *TIAP* (cd. *Archivio riservato TIAP*), attraverso la quale si realizza il passaggio della documentazione al giudice ai fini della autorizzazione/convalida/proroga delle intercettazioni.

8. Il conferimento delle intercettazioni all'archivio in caso di richiesta di archiviazione.

In caso di archiviazione le intercettazioni restano tutte segregate nell'*Archivio* senza che occorra procedere né al loro deposito né alla loro selezione.

In tal caso, l'accesso alla documentazione relativa alle intercettazioni (*TIAP Riservato* e *Archivio Riservato Multimediale*), esteso a tutte quelle relative al procedimento, è consentito nel solo caso in cui l'istanza provenga dal giudice o dalla persona offesa che abbia richiesto di essere informata ai sensi dell'art. 408 c.p.p..

A tal fine, con separata direttiva, è stata indicata alla polizia giudiziaria la necessità che al termine delle operazioni di intercettazione, anche qualora le stesse non abbiano consentito di acquisire elementi utili ai fini delle indagini, sia depositata annotazione nella quale ci si limiti a dare atto dello svolgimento delle relative operazioni.

L'accesso alle intercettazioni non comporta la possibilità di ottenerne copia, fino a che le stesse non siano acquisite al fascicolo sottoposto alla cognizione del giudice.

E' da ritenersi che, a tal fine, si applichi, per analogia, il meccanismo previsto dagli artt. 415 -bis, comma 2 -bis c.p.p., con la conseguenza che la persona offesa potrà richiedere l'acquisizione al fascicolo di intercettazioni ritenute rilevanti. Nel caso non vi sia accordo con il Pubblico Ministero, deciderà il giudice.

9. Il deposito degli atti e delle registrazioni.

Al deposito delle intercettazioni, che presuppone il loro conferimento nell'*Archivio Digitale Intercettazioni*, deve procedersi, a norma dell'art. 268, entro 5 giorni dalla conclusione delle intercettazioni, salvo l'autorizzazione del giudice a ritardarlo fino al termine delle indagini preliminari.

Qualora la polizia giudiziaria abbia ottenuto la autorizzazione a proseguire le attività di ascolto, il termine decorre dalla comunicazione con la quale la polizia giudiziaria dà conto di avere ultimato le complessive attività di ascolto e di trascrizione e di non necessitare più, pertanto, della disponibilità delle registrazioni ovvero alla scadenza del periodo autorizzato (ed eventualmente prorogato).

L'attività di deposito delle intercettazioni presuppone la necessità di indicare le intercettazioni ritenute rilevanti.

Il deposito avviene secondo le seguenti modalità:

A) Qualora non sia stata richiesta o non sia comunque intervenuta l'autorizzazione del giudice al ritardato deposito, il pubblico ministero avvia la procedura di acquisizione delle intercettazioni rilevanti ex art. 268, commi 6 e ss., c.p.p.

A tal fine il Magistrato assegnatario del fascicolo trasmette al giudice l'elenco delle intercettazioni rilevanti.

Detto elenco è altresì trasmesso all'U.C.I. affinché i progressivi in esso indicati siano selezionati come rilevanti nell'ambito delle registrazioni conferite all'*Archivio Digitale Intercettazioni*.

B) Nella quasi totalità dei casi, peraltro, al deposito delle intercettazioni si procede al termine delle indagini preliminari e, pertanto, secondo il procedimento di cui agli artt. 415-bis, comma 2-bis e 454, comma 2-bis c.p.p..

- Nel caso in cui si proceda al deposito nelle forme di cui all'art. 415 -bis, comma 2 -bis c.p.p., all'atto della sottoscrizione dell'avviso, il pubblico ministero deposita presso la sua segreteria l'elenco delle intercettazioni che ritiene rilevanti (laddove, nel caso previsto dall'art. 454, comma 2-bis, c.p.p., al deposito deve procedersi *anche* presso la cancelleria del giudice) con l'indicazione delle comunicazioni e dei flussi di dati ritenuti rilevanti ed utilizzabili, specificando progressivo, cd. bersaglio e numero del decreto di autorizzazione all'intercettazione.

L'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve dare atto che i difensori hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi alle intercettazioni e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, con facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti e utilizzabili dal pubblico ministero nel termine di 20 giorni.

- analogamente, nel caso in cui si sia proceduto con richiesta di giudizio immediato (art. 454, comma 2 -bis c.p.p.), il Pubblico Ministero deposita, presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari (e presso la propria segreteria) l'elenco delle

intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova.

Ai fini del deposito ai sensi degli artt. 415 *-bis*, comma 2 *-bis* e 454, comma 2 *-bis* c.p.p., il Magistrato assegnatario del procedimento, trasmette altresì all'U.C.I. l'elenco delle intercettazioni individuate come rilevanti, ai fini della loro selezione tra quelle conferite all'*Archivio Digitale Intercettazioni*.

9. La fruizione delle intercettazioni depositate.

Tutta la documentazione depositata è consultabile dai difensori e dalle altre persone legittimate, nei termini indicati dagli artt. 268, 415 *-bis*, comma 2 *-bis* e 454, comma 2 *-bis* c.p.p., esclusivamente tramite le postazioni sicure riservate dislocate nelle sale ascolto appositamente predisposte al piano terra della Procura della Repubblica.

A tal fine il difensore presenta alla segreteria del Magistrato assegnatario del procedimento la richiesta di fruizione delle intercettazioni allegando alla stessa la nomina a difensore e la fotocopia del documento di identità e del codice fiscale. Nella stessa specifica le generalità del praticante dal quale eventualmente intenda essere coadiuvato, anche in sostituzione, e di eventuali interpreti o consulenti che parteciperanno alla consultazione.

La richiesta del difensore contiene l'indicazione del procedimento, dei sottofascicoli R.I.T. ed eventualmente dei progressivi che intende esaminare nonché del lasso temporale per il quale intende procedere alla fruizione.

Ricevuta la richiesta, il Magistrato assegnatario del procedimento la autorizza (previa valutazione, in primo luogo, della legittimazione a presentarla e della ostensibilità delle intercettazioni), con la specificazione della durata della possibilità di fruizione, trasmettendo il relativo provvedimento all'U.C.I.

9

10. L'acquisizione delle intercettazioni.

Dal momento del loro conferimento nell'*Archivio Digitale Intercettazioni*, queste cessano di far parte del fascicolo delle indagini preliminari fino alla conclusione del procedimento di acquisizione.

Da ciò deriva che di esse (ci si riferisce alle registrazioni, ai decreti autorizzativi ed alle annotazioni ad esse sottostanti ed alle loro trascrizioni, sia sommarie (*brogliacci*) che allegate alle informative), non può estrarsi copia se non in quanto acquisite al fascicolo stesso.

L'acquisizione delle intercettazioni avviene alla fine di una procedura in contraddittorio, che presuppone, nel caso di deposito ai sensi dell'art. 268 c.p.p., il necessario intervento del giudice.

Nel caso in cui l'acquisizione avvenga ai sensi degli artt. 415 *-bis*, comma 2 *-bis* o 454, comma 2 *-bis* c.p.p., invece, l'intervento del giudice è soltanto eventuale, presupponendo il mancato accordo tra le parti sulla rilevanza delle intercettazioni da acquisirsi al fascicolo.

Terminata tale fase, il Magistrato assegnatario del procedimento trasmette all'U.C.I. l'elenco delle conversazioni acquisite affinché, nell'*Archivio Multimediale Intercettazioni*, si proceda a contrassegnare come rilevanti tutte quelle acquisite all'esito del contraddittorio o del provvedimento del giudice.

Contestualmente, la documentazione relativa alle intercettazioni rilevanti (decreti di autorizzazione/convalida/proroga e relative richieste e, nel caso di intercettazioni non eseguite attraverso gli impianti dislocati in Procura, i brogliacci di ascolto, opportunamente digitalizzati) contenuta nel TIAP Riservato viene, a cura della Segreteria del Magistrato assegnatario del fascicolo, trasferita nel TIAP ordinario.

La documentazione cartacea relativa ad intercettazioni non acquisite (sottofascicoli RIT riferiti esclusivamente ad intercettazioni non ritenute rilevanti, trascrizioni delle intercettazioni allegiate alle informative e ritenute prive di rilevanza) viene trasmessa all'Archivio Riservato Analogico sito al piano – 1 della Procura della Repubblica, per la custodia.

La richiesta di consultazione dell'originale cartaceo della documentazione custodita nell'Archivio Riservato Analogico, è ammissibile ai soli effetti della verifica della sua conformità alla copia digitale ed è presentata al Procuratore della Repubblica.

Ove la stessa sia autorizzata la consultazione del documento avviene all'interno della sala di ubicazione delle postazioni riservate per la fruizione delle intercettazioni.

11. Il rilascio di copia.

La documentazione relativa all'intero fascicolo del pubblico ministero, depositato ai sensi dell'art. 415-*bis* c.p.p. o trasmesso al Giudice per le indagini preliminari a corredo della richiesta di giudizio immediato, sarà rilasciabile in copia, a prescindere dal momento di presentazione della relativa istanza, solo all'esito del procedimento di acquisizione, ovvero quando sarà definitivamente determinata la composizione dello stesso fascicolo che includerà le intercettazioni (registrazione, verbali e atti alle stesse relativi) ritenute rilevanti.

Nel caso in cui, invece, il deposito sia avvenuto a seguito della procedura di cui all'art. 268 c.p.p. il rilascio di copia è ammesso al termine del procedimento di acquisizione, riguardando, evidentemente, le sole registrazioni, i verbali di ascolto e i RIT a questi relativi.

Il rilascio di copia della documentazione relativa alle intercettazioni è subordinato alla autorizzazione del Magistrato assegnatario del procedimento ed è limitato alle intercettazioni acquisite al fascicolo.

A tal fine, l'interessato presenta la relativa istanza alla Segreteria del Pubblico Ministero assegnatario del procedimento che, nel caso la autorizzi (previa verifica della legittimazione dell'istante e della corrispondenza delle intercettazioni richieste a quelle acquisite), trasmette il relativo provvedimento all'U.C.I.

Nel caso di richiesta di copia delle intercettazioni proveniente da Magistrato diverso da quello assegnatario del procedimento ovvero da parte di altro Ufficio giudiziario, il rilascio di copia delle intercettazioni è subordinato alla autorizzazione del Magistrato assegnatario del procedimento nel quale le stesse sono state eseguite e prescinde, evidentemente, da ogni giudizio sulla loro rilevanza nel procedimento in cui sono state disposte.

12. La trascrizione a fini processuali delle intercettazioni.

Quanto alla trascrizione delle intercettazioni, il p.m. provvede ad investire il giudice dell'udienza preliminare (ovvero il giudice richiesto del decreto di giudizio immediato) della relativa richiesta successivamente alla formazione del fascicolo di cui all'art. 431 c.p.p..

Non è esclusa, peraltro, anche ad evidenti fini di contenimento della spesa per la trascrizione delle intercettazioni, la possibilità, con il consenso delle parti, di acquisire al fascicolo le trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria, limitandosi in tal caso le disposizioni in ordine alle modalità con cui eseguire le trascrizioni ai soli eventuali passi sui quali sussistano contestazioni.

13. L'ipotesi di richiesta di misure cautelari.

Alla richiesta di misura cautelare il pubblico ministero può allegare unicamente le intercettazioni (registrazioni e verbali sommari di trascrizione) ritenute rilevanti e utilizzabili, procedendo, contestualmente al loro conferimento nell'Archivio Digitale delle Intercettazioni, al fine di consentire alle parti, successivamente alla emissione della ordinanza, di procedere al loro ascolto ai fini della successiva richiesta di copia, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

All'atto del conferimento il Magistrato assegnatario del procedimento trasmette all'U.C.I. l'elenco delle intercettazioni rilevanti al fine di contrassegnarle in vista del loro ascolto e del futuro eventuale rilascio di copia.

La nuova disciplina non prevede, invece, l'inoltro al Giudice per le indagini preliminari delle registrazioni (salva la possibilità dello stesso di accedervi ai fini della valutazione della richiesta) né la necessità di conferimento all'Archivio, in fase cautelare, dei decreti che hanno autorizzato/convalidato/prorogato le intercettazioni, riservando tale adempimento a quello che sarà il deposito definitivo, ai sensi degli artt. 268, 415 *-bis*, comma 2 *-bis* c.p.p. e 454, comma 2 *-bis* c.p.p. Resta peraltro ferma, secondo quelli che sono i costanti orientamenti giurisprudenziali in materia, la possibilità del difensore di avere accesso a tale documentazione in sede di riesame o appello, al fine di consentire al giudice la valutazione della legittimità e della utilizzabilità delle intercettazioni utilizzate.

I decreti di intercettazione e gli atti che ad essi si riferiscono, incluse le annotazioni di indagine della polizia giudiziaria, dovranno essere gestiti, in fase cautelare, alla stregua della ordinaria documentazione relativa alle indagini svolte (non essendo stati ancora conferiti all'Archivio Digitale Intercettazioni), con facoltà di apposizione di omissis ove lo richiedano specifiche esigenze investigative o la necessità di tutelare la riservatezza di soggetti estranei alle indagini.

In caso di dissenso del giudice sulla rilevanza delle intercettazioni, questi dispone la restituzione delle intercettazioni prive di tale requisito per la loro definitiva conservazione nell'*Archivio Digitale Intercettazioni* (art. 92, comma 1 *-bis*, disp. att. c.p.p.).

In tal caso, all'atto della restituzione, il Pubblico Ministero trasmette all'U.C.I. l'elenco delle conversazioni restituite dal Giudice, che, pur restando esaminabili, non sono tuttavia rilasciabili in copia.

La richiesta di fruizione e di copia delle intercettazioni depositate ai fini cautelari è presentata alla Segreteria del Pubblico Ministero che, previa verifica della legittimazione del richiedente e della corrispondenza tra le intercettazioni di cui è richiesto l'ascolto e di quelle ritenute rilevanti dal giudice (quindi, con esclusione di quelle restituite ai sensi dell'art. 92, comma 1 *-bis* disp. att. c.p.p.), la autorizza trasmettendo il relativo provvedimento all'U.C.I.

In tal caso la copia è immediatamente rilasciabile senza necessità di ulteriore provvedimento autorizzatorio.

14. Utilizzazione delle intercettazioni per reati diversi da quelli per i quali sono state autorizzate.

Con riferimento alla utilizzabilità delle intercettazioni in altro procedimento ovvero nello stesso procedimento, ma per reati diversi da quelli per i quali le intercettazioni sono state autorizzate, va evidenziato che il tenore obiettivamente equivoco dell'art. 270, comma 1 c.p.p., che letteralmente sembra subordinarla alla condizione che le stesse "risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1" non consente di ritenere la sufficienza di ciascuna delle due condizioni e impone, pertanto, il mantenimento delle prassi tese ad adeguare l'attività di indagine ai dettami della sentenza Cavallo, di cui al decreto n. 32/2020.

Pertanto:

a) il decreto esecutivo delle intercettazioni, che deve essere consegnato alla polizia giudiziaria ai fini della loro esecuzione, deve contenere l'indicazione di tutte le fattispecie criminose per le quali è intervenuta l'autorizzazione del giudice, con breve specificazione relativa alla vicenda fattuale alla quale le stesse si riferiscono (es., abuso di ufficio per favorire XXX; omicidio di XXX) e con l'indicazione della data e del luogo di commissione del reato; laddove si faccia riferimento alla data di accertamento del reato, occorrerà fare riferimento alla fonte dalla quale esso è stato desunto (es., verbale di s.i.t., di interrogatorio, informativa n. datata del);

b) l'Ufficio intercettazioni, prima di provvedere alla trasmissione alla polizia giudiziaria del decreto di cui al punto 2), provvede ad annotare all'interno della prima pagina di copertina del sottofascicolo RIT, i reati ai quali è riferito il suddetto provvedimento del Pubblico Ministero;

c) la polizia giudiziaria, qualora nel corso delle intercettazioni emergano elementi probatori relativi a fatti diversi da quelli per i quali è intervenuta l'autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni – quali risultanti dal decreto esecutivo emesso dal Pubblico Ministero ovvero dalle successive comunicazioni dallo stesso provenienti e di cui al punto 9) - deve darne immediata comunicazione al Magistrato assegnatario del fascicolo, accompagnata dalla trascrizione o dalla sintesi della intercettazione;

d) la segreteria del Magistrato assegnatario del procedimento in cui sono in corso le intercettazioni, ove lo stesso non sia presente in ufficio nel giorno dell'arrivo della comunicazione della polizia giudiziaria, sottopone la comunicazione della polizia giudiziaria al Sostituto Procuratore di turno esterno, unitamente al sottofascicolo RIT;

e) il Magistrato assegnatario del fascicolo, ovvero quello di turno esterno, redige la proposta di iscrizione indicando la fonte dalla quale i reati sono stati desunti e la data ed il luogo di commissione dei fatti e la sottopone al Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione cui appartiene il primo. Intervenuta la validazione della proposta, quest'ultimo - laddove il fatto emerso risulti connesso a quello per cui si procede ex art. 12 c.p.p. o sia a questo collegato ex art. 371, comma 2 lett. a) e b) c.p.p. - assegna la notizia di reato al Sostituto Procuratore proponente che, dopo aver aggiornato l'iscrizione, la annota all'interno della copertina del sottofascicolo RIT e chiede al giudice di provvedere ad ampliare il novero dei reati per i quali è stata autorizzata l'intercettazione, trasmettendo allo stesso motivata richiesta corredata dalla fonte da cui è stato desunto il nuovo reato e l'intero sottofascicolo RIT. L'ampliamento della autorizzazione, evidentemente, presuppone che il reato accertato rientri tra quelli di cui all'art. 266, comma 1, c.p.p.;

f) nel caso in cui il reato non sia connesso o collegato, ovvero il collegamento rilevi solo ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. c) c.p.p., il Magistrato assegnatario del fascicolo ovvero quello di turno esterno provvedono a redigere la proposta di iscrizione, trasmettendola al Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione di appartenenza del primo, al fine della sua validazione. Intervenuta quest'ultima, il Procuratore Aggiunto valuta se disporre l'assegnazione in automatico o allo stesso Sostituto Procuratore proponente, in considerazione del precedente. In caso di assenza del Procuratore Aggiunto che coordina la Sezione, la proposta di iscrizione deve essere rimessa al Procuratore Aggiunto meno anziano presente in Ufficio;

g) qualora il Procuratore Aggiunto assegni la notizia di reato al Magistrato che gliela ha trasmessa, questi provvede ad aggiornare le iscrizioni del fascicolo in cui sono in corso le intercettazioni e chiede al giudice l'ampliamento del provvedimento autorizzativo secondo quanto previsto al punto 6); nel caso in cui il Sostituto Procuratore assegnatario sia diverso, questi valuta se procedere ad intercettazioni nelle forme ordinarie;

h) dell'eventuale aggiornamento del decreto autorizzativo delle intercettazioni il Magistrato assegnatario del fascicolo fornisce comunicazione alla polizia giudiziaria, onde consentirle di valutare il carattere di novità di ulteriori reati che emergano nel corso delle operazioni di ascolto, ai fini degli adempimenti previsti dal presente provvedimento;

i) intervenuto l'ampliamento della autorizzazione da parte del giudice, non sono necessari ulteriori provvedimenti esecutivi.

l) ai fini della successiva proroga delle intercettazioni, il Magistrato assegnatario del procedimento cura che nella relativa richiesta siano indicate tutte le fattispecie di reato per le quali è intervenuta autorizzazione da parte del giudice, anche in ampliamento di quella originariamente concessa.

Tali previsioni andranno evidentemente correlate con le nuove modalità di iscrizione dei reati accertati in corso di indagini previste, in via ordinaria, dal nuovo programma organizzativo, in corso di redazione, che prevedono che il magistrato proceda direttamente alla iscrizione dei reati

connessi a quello per cui si procede ex art. 12 c.p.p. o a questi collegati ex art. 371, comma 2 lett. a) e b) c.p.p..

Salva la effettiva adozione di tale modulo organizzativo, pertanto, il Pubblico Ministero, qualora le nuove notizie di reato risultino legati da tale vincolo a quelli già oggetto di iscrizione, procederà, previa loro iscrizione, alla loro annotazione all'interno della copertina del sottofascicolo RIT e alla richiesta al giudice di estendere agli stessi l'autorizzazione già disposta alle intercettazioni.

Qualora il reato non sia connesso o collegato, ovvero il collegamento rilevi solo ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. c) c.p.p., il Sostituto procederà alla iscrizione della notizia di reato ed al suo stralcio ed alla nuova richiesta di intercettazione procederà il Magistrato assegnatario del procedimento (disponendo evidentemente che le intercettazioni avvengano mediante le medesime modalità di quelle già in corso, così da evitare una duplicazione della spesa).

Resta inteso che, in caso di urgenza, al fine di evitare la dispersione della prova, il Sostituto assegnatario del procedimento in cui è emersa la notizia di reato procederà, previa interlocuzione con il Procuratore Aggiunto che coordina la sezione di appartenenza, alla immediata estensione della intercettazione, previo visto dello stesso Procuratore Aggiunto.

15. La gestione dell'Archivio di cui all'art. 269 c.p.p.

Il Procuratore della Repubblica garantisce la gestione dell'*Archivio Digitale Intercettazioni*, consentendo l'accesso allo stesso nei limitati casi disciplinati dal nuovo testo degli artt. 89 e 89-bis disp. att. c.p.p. al fine della tenuta del divieto di divulgazione e utilizzazione delle captazioni irrilevanti o inutilizzabili, secondo le disposizioni del decreto n. 129/2020

16. L'implementazione delle banche dati logiche della Procura distrettuale

Le richieste di intercettazioni e gli atti posti a fondamento delle stesse vanno inseriti in banca dati prive delle trascrizioni allegate alle annotazioni di polizia giudiziaria.

All'inserimento delle trascrizioni allegate alle annotazioni poste a base delle intercettazioni e ritenute rilevanti e di quelle ulteriori allegate agli atti di indagine della polizia giudiziaria si procede solo all'esito del procedimento di acquisizione, con esclusivo riferimento a quelle ritenute rilevanti.

Si dirami per il tramite della posta elettronica :

- Ai Magistrati dell'Ufficio
- Al Dirigente Amministrativo
- Al Responsabile dell'Ufficio Intercettazioni

Si trasmetta copia al Procuratore generale presso la Corte d'appello, al Presidente del Tribunale, ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera penale e al Direttore generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

Il Procuratore della Repubblica
Giuseppe Borrelli

